



COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del: 28/12/2022 Atto N. 51

OGGETTO: Determinazione delle aliquote per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2023. Conferma aliquote anno 2022.

L'anno duemilaventidue addì ventotto del mese di dicembre alle ore 18:10 si è riunito, in Videoconferenza ai sensi dell'art. 73 della legge 17 Marzo 2020, n 18, il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria di prima convocazione.

NOMINATIVO	RUOLO	PRESENTE	ASSENTE	SEDE
1. CARLETTI AGNESE	SINDACO	Si		
2. AMBROGI FABIOLA	VICE SINDACO	Si		
3. ROSSI LUCIANO	CONSIGLIERE	Si		
4. FASTELLI GILBERTO	CONSIGLIERE	Si		
5. PICCHIERI ALESSIA	CONSIGLIERE	Si		
6. CESARETTI DANIELE	CONSIGLIERE		Si	
7. BARALDO ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Si		
8. PARRETTI ORIETTA	CONSIGLIERE	Si		
9. TRIOLI CARLO	CONSIGLIERE	Si		
10 GORI ALFIO	CONSIGLIERE	Si		
11 BOLOGNA GIOVANNA	CONSIGLIERE		Si	

Totale Presenti: **9**

Totale Assenti: **2**

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presidente Sig. CARLETTI AGNESE
- Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa CHIACCHIO ANNALISA
- La seduta è Pubblica.

Il Presidente, riscontrato il collegamento simultaneo dei presenti e riscontrato il numero legale, illustra preventivamente le modalità di svolgimento della seduta, accertandosi che i presenti:

- a) abbiano potuto visionare gli atti all'Ordine del giorno;
 - b) possano intervenire nella discussione in corso;
 - c) manifestare il voto.
- attraverso la piattaforma telematica denominata Avaya Scopia.

Indi, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
- il D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e, in particolare, l'art. 1, comma 3, del suddetto decreto il quale stabilisce che:
 - i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 sopra richiamato possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare in apposito sito;
 - l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nel suddetto sito;
 - la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
 - l'art. 3-bis secondo il quale con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
 - l'art. 1, comma 11, del D.L. del 13 agosto 2011 n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148, come modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che: la sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
 - per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;
 - resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

VISTI, altresì:

- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate*

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 74 del 30/12/2021 con la quale è stata determinata l'aliquota compartecipazione dell'addizionale comunale per l'anno 2022 nella misura dello 0,8 per cento, stabilendo una soglia di esenzione per l'applicazione della suddetta aliquota per contribuenti con reddito complessivo inferiore a Euro 10.000,00;

RITENUTO di confermare, anche, per l'anno 2023 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale nella misura dello 0,8% con una soglia di esenzione per l'applicazione della suddetta aliquota per contribuenti con reddito complessivo inferiore a Euro 10.000,00;

VISTI:

- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento comunale di contabilità vigente;

ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.), gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Settore Finanziario;

Udito l'intervento del Sindaco che illustra la proposta;

all'unanimità dei voti favorevoli resi dai n. consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA


per le motivazioni esposte in premessa che qui s'intendono integralmente riportate, di:

1. APPROVARE E CONFERMARE, per l'anno 2023, l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF nella misura del 0,8%, con una soglia di esenzione per l'applicazione della suddetta aliquota per contribuenti con reddito complessivo inferiore a Euro 10.000,00;
2. le determinazioni di cui al punto 1 avranno effetto dal 1° gennaio 2023;
3. di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi dell'14, comma 8 del D.Lgs 23/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Successivamente, con separata votazione resa all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 del Testo Unico per gli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI
Provincia di Siena

Rif.to proposta: n. 89 del 07/12/2022

Oggetto: Determinazione delle aliquote per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2023. Conferma aliquote anno 2022.


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 , comma 1, del D.Lgs. 267/2000

San Casciano dei Bagni, lì 22/12/2022

**IL RESPONSABILE
RUSTICI CINZIA**

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici dell'ente, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005



COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI
Provincia di Siena

Rif. Proposta: n. 89 del 07/12/2022

Oggetto: Determinazione delle aliquote per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2023. Conferma aliquote anno 2022.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 , comma 1, del D.Lgs. 267/2000

San Casciano dei Bagni, lì 22/12/2022

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
RUSTICI CINZIA**

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici dell'ente, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO CARLETTI AGNESE	IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa CHIACCHIO ANNALISA
---------------------------------------	---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa CHIACCHIO ANNALISA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati dell'ente, ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.